



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIARI  
SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

Prot. n. 5/2024 del 20 febbraio 2024

**Al Fondo Assistenza Finanziari**

Tramite pec: [rm0010573p@pec.gdf.it](mailto:rm0010573p@pec.gdf.it)

**Al Fondo di Previdenza**

per ruoli I.S.A.F. della Guardia di Finanza

Tramite pec: [rm0010573p@pec.gdf.it](mailto:rm0010573p@pec.gdf.it)

e, per conoscenza

**Al Comando Generale**

della Guardia di Finanza

**VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.**

Tramite pec: [rm0010218p@pec.gdf.it](mailto:rm0010218p@pec.gdf.it)

**Oggetto:** Tassazione Indennità di buonuscita F.A.F e premio aggiuntivo di previdenza (Legge n. 1326/1961). Risposta interpello n. 425/2023 Agenzia delle Entrate.

1. **Lo scorso 8 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello avanzato dal Fondo di Previdenza del M.E.F. n. 425/2023** (in allegato n. 1), ha stabilito che **l’indennità di buonuscita erogata agli iscritti del citato Fondo di Previdenza “al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.”**

2. Con questa pronuncia, l'Agenzia delle Entrate ha cambiato la posizione IN PRECEDENZA espressa con la risposta all'interpello n. 954383/2008 (prot. n.131413 del 18 settembre 2008) adeguandosi alla giurisprudenza prevalente.
3. Secondo questa nuova interpretazione, l'indennità di buonuscita erogata dal Fondo di Previdenza del M.E.F. è da ritenere come "indennità equipollente" di cui all'articolo 19 comma 2bis del T.U.I.R. e non più come "altre indennità" di cui al comma 2 dello stesso T.U.I.R..
4. Sulla base di quanto sopra esposto, **si chiede a codesti Enti di considerare quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello in oggetto** con riferimento al **premio aggiuntivo ex art. 4 della legge 1326/1961 erogato dal Fondo di Previdenza ed all'indennità di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza Finanziari e decurtare i suddetti premi dell'importo di 309,87 euro per ogni anno considerato nel calcolo, prima di applicare l'aliquota IRPEF prevista dall'INPS per il TFS.**

Certi di un vostro gentile riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Francesco Zavattolo

